

Milano, 14 marzo 2012

All'ISVAP
c.a. Presidente Dott. Giancarlo Giannini
Via del Quirinale 21
00187 Roma

e p.c. Al Presidente del Senato
Sen. Renato Schifani

Al Presidente della Camera
On.le Gianfranco Fini

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Mario Monti

Al Ministero dello Sviluppo Economico

All'Ania

LORO SEDI

Oggetto: Autodenuncia di non adempimento agli obblighi imposti dall'art.34 del D.L.24.01.2012 n.1

I sottoscritti componenti dell'Esecutivo Nazionale del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, di cui all'elenco sottoriportato:

DEMOZZI Claudio	iscr. sez. A RUI – A000006603
GUIDOLIN Giancarlo	iscr. sez. A RUI – A000119551
PELLEGRINI Giorgia	iscr. sez. A RUI - A000083717
DRAGONI Elena	iscr. sez. A RUI – A000160983
LANGUINO Michele	iscr. sez. A RUI – A000167518
OCCHIPINTI Angela	iscr. sez. A RUI – A000052086
ODDO Roberto	iscr. sez. A RUI – A000010118
PISANO Roberto	iscr. sez. A RUI - A000084026
PRANDI Claudio	iscr. sez. A RUI – A000000586
SIMONCINI Maria Rosa	iscr. sez. A RUI – A000132310
SOLDATI Roberto	iscr. sez. A RUI – A000140528
SORAVIA Paolo	iscr. sez. A RUI – A000165827

prendono atto che l'art.34 d.l.1/2012 è stato licenziato dal Senato con un testo sostanzialmente invariato, nonostante le richieste di modifica in sede di conversione in legge –che non sono state accolte - da più parti avanzate e finalizzate, in particolare, a rendere il suo contenuto

- a) coerente ed efficace rispetto al condivisibile obiettivo del legislatore di favorire un mercato rc auto più trasparente e concorrenziale,
- b) compatibile con la vigente disciplina dell'intermediazione assicurativa e con le prerogative ed obblighi degli agenti nei rapporti con i clienti,
- c) non penalizzante per gli agenti, per effetto degli ulteriori oneri burocratici e amministrativi a loro carico e dei correlati rischi di sanzioni.

Alla luce di quanto sopra, espone quanto segue:

- 1- l'obbligo di informazione della clientela sulle condizioni tariffarie e contrattuali di imprese concorrenti, senza prevedere al contempo la possibilità dell'agente di offrire e concludere detti contratti, si pone in aperto contrasto ed è incompatibile con la normativa comunitaria in materia di intermediazione assicurativa (direttiva 2002/92/CE) e con gli obblighi informativi a carico degli intermediari da essa previsti, sotto un duplice profilo: a) le informazioni che devono essere fornite dall'intermediario sono finalizzate alla (potenziale) conclusione del contratto per il tramite dell'intermediario stesso (cfr.art.12.1 della direttiva), risultando in contrasto con tale disposizione l'obbligo imposto all'intermediario di fornire informazioni su contratti che egli non ha la possibilità di concludere; b) tra gli obblighi informativi a carico dell'intermediario vi è quello di indicare al consumatore, riguardo al contratto proposto, se egli fornisca consulenze imparziali ovvero operi in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese, ovvero con quali imprese ha rapporti d'affari (art.12.1.e della direttiva), obbligo che non può essere rispettato in caso di informazioni relative ad un contratto di impresa con la quale l'intermediario non ha né può avere rapporti d'affari, contratto che neppure può definirsi "proposto" dall'intermediario.
- 2- Entrambi i predetti profili di contrasto con la disciplina comunitaria - e di conseguenza con la normativa nazionale di recepimento contenuta nel d.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni – CdA) – attengono alla natura stessa dell'attività di intermediazione assicurativa e rilevano sotto il profilo sia dell'interesse dell'intermediario ad essere soggetto a determinati obblighi informativi solo in relazione ai contratti alla cui conclusione sia finalizzata la sua attività (nel senso che l'onere informativo si giustifica in relazione al vantaggio che l'intermediario ricava dalla potenziale conclusione dell'affare, che nel caso dell'art.34 non si verifica), sia dell'interesse del consumatore a ricevere un'informazione corretta, trasparente e completa ed un servizio qualificato che l'intermediario, che non può concludere il contratto, non è in grado di fornire.
- 3- Il rispetto delle predette disposizioni comunitarie e nazionali può essere garantito solo qualora all'agente sia consentito di proporre e concludere contratti con le imprese delle quali presenta ed illustra i prodotti in forza a) di un mandato ricevuto dalle imprese stesse, per il cui conferimento non è previsto alcun obbligo di legge, ovvero b) della facoltà dell'agente di concludere contratti anche in assenza di uno specifico mandato agenziale, facoltà attualmente preclusa agli iscritti in sezione A del RUI e riservata agli iscritti in sezione B, ovvero c) della facoltà dell'agente di instaurare rapporti di collaborazione con gli agenti di altre imprese, facoltà attualmente preclusa dal divieto di collaborazione tra iscritti alla sezione A del RUI stabilito dall'ISVAP, se non assumendo il ruolo di "addetto" (in contrasto con le scelte imprenditoriali e qualifiche professionali dell'intermediario iscritto in sezione A) e iscrivendosi anche alla sezione E del RUI.



- 4- I predetti obblighi informativi pongono inoltre rilevanti – se non insuperabili - difficoltà operative, tenuto conto della incompletezza, inattendibilità e talvolta inaccessibilità agli intermediari delle banche dati online (preventivatori) in materia di polizze rc auto, ivi compresi i siti internet delle imprese (cui fa espresso riferimento l'art.34, comma 1), i quali prevedono elaborate procedure di accesso nonché il rilascio di preventivi, che costituiscono un'informazione a) diversa e più elaborata di quella prevista dall'art.34, con i conseguenti oneri gestionali ed operativi per gli agenti, b) al contempo più limitata rispetto agli obblighi dell'agente di illustrazione della caratteristiche del contratto intermediato e delle relative prestazioni, e soprattutto c) preventivi che per loro natura il cliente si attende legittimamente di ricevere dal soggetto che offre il contratto e la relativa conclusione e non già da un agente al quale tali attività sono precluse. Conseguendone che il rilascio alla clientela di una mera "informazione" e/o "preventivazione" sui prodotti di altre imprese, nelle condizioni ora descritte, contrasterebbe con gli obblighi precontrattuali a carico dell'agente (art.120, comma 3 CdA), con gli obblighi di comportamento dell'agente (art.183, comma 1, lett.a, CdA), oltre che con gli obblighi di correttezza, trasparenza ed esaustività previsti dallo stesso art.34 ed infine, paradossalmente, costringerebbe l'agente ad operare in conflitto di interessi (che l'art.183, comma 1, lett.c, CdA impone di evitare).
- 5- Al fine di garantire il preteso rispetto dei predetti obblighi informativi le disposizioni ed istruzioni emanate dalle imprese si limitano alla predisposizione di dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai clienti e paiono pertanto finalizzate esclusivamente ad un assolvimento formale degli obblighi, senza alcuna garanzia di effettività e pertanto a loro volta in contrasto con i predetti obblighi di comportamento degli agenti oltre che con gli stessi requisiti dell'informazione previsti dall'art.34.
- 6- I predetti obblighi informativi impongono necessariamente il trattamento da parte degli agenti di dati personali e contrattuali dei clienti, diversi ed ulteriori rispetto alla conclusione e gestione dei contratti con l'impresa mandante, trattamento attualmente precluso dal contenuto dei mandati e delle relative lettere di nomina a responsabili o incaricati dei trattamenti rilasciate dalle imprese agli agenti, esponendo questi ultimi anche al rischio di contestazioni ed azioni giudiziarie da parte delle imprese stesse basate sulla pretesa violazione dei loro diritti di "proprietà industriale" e "d'autore" (sic!) sui dati stessi, azioni già ripetutamente poste in essere e già puntualmente segnalate sia all'ISVAP che all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, senza peraltro che alcun provvedimento sia stato assunto nei confronti di dette imprese, nonostante la palese illegittimità e strumentalità delle argomentazioni giuridiche da esse invocate, al solo fine di impedire agli agenti di ampliare l'offerta ai clienti (che costituisce propriamente l'obiettivo perseguito dal legislatore, ma malamente ed in modo inefficace, con l'art.34).
- 7- L'art.34 non prevede l'ipotesi che l'assicurando, qualora abbia deciso preventivamente di rivolgersi ad un determinato agente, a seguito di una preventiva e diretta ricerca e comparazione tra i prodotti presenti sul mercato, rifiuti di ricevere l'informazione ed altresì di sottoscrivere qualsivoglia dichiarazione in merito, impedendo in tal modo all'agente di procedere all'emissione del contratto, salvo assumersi il rischio di annullamento dello stesso (per effetto dell'art.34, comma 2) e di sanzione (ai sensi dell'art.34, comma 3).
- 8- Il predetto art.34, comma 3 – peraltro - prevede che, in caso di violazione del comma 1, siano sanzionati esclusivamente imprese e agenti e non gli altri intermediari iscritti al RUI (in particolare broker e banche), nonostante anch'essi siano soggetti agli obblighi del comma 1, conseguendone l'evidente incostituzionalità della norma (per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost.).



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Per l'insieme delle ragioni sia giuridiche che fattuali sopra esposte, gli obblighi di informazione previsti dall'art.34 d.l. 1/2012 sono incompatibili e contrastanti con i contenuti, la natura e i requisiti dell'attività agenziale.

Per tali motivi, a mezzo della presente i sottoscritti agenti comunicano che non intendono adempiere ai predetti obblighi.

Claudio Demozzi

Giancarlo Guidolin

Giorgia Pellegrini

Elena Dragoni

Michele Languino

Angela Occhipinti

Roberto Oddo

Roberto Pisano

Claudio Prandi

Maria Rosa Simoncini

Roberto Soldati

Paolo Soravia

Aderente al B.I.P.A.R. e alla CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia

20123 Milano - Via Lanzone, 2 - Tel. 02.80.66.131 - Fax 02.86.78.78
00187 Roma - Via Borgognona, 47 - Tel. 06.67.98.615 - Fax 06.69.94.19.27
www.snaservice.it - sna@snaservice.it
Cod.Fisc.80053030153